



Titolo

Scommesse - divieto di scommesse – ratio – dolo specifico – non occorre – illecito di pericolo

Descrizione

Il radicale divieto di scommesse calcistiche di cui all'art. 24, comma 1, CGS è volto a prevenire ogni conflitto – anche soltanto potenziale – tra i valori etici e morali che fondano l'ordinamento sportivo federale e il comportamento dei tesserati del settore professionistico, cioè di soggetti dai quali è ben esigibile una condotta improntata a canoni di particolare rigore e responsabilità. La violazione del divieto di scommesse non è censurabile solo in caso di dolo specifico (e cioè se il tesserato professionista ne ricava utilità per aver alterato il risultato di una gara o per aver approfittato della conoscenza di risultati alterati) perché, altrimenti la disposizione sarebbe *inutiliter data*, poiché nei casi richiamati verrebbe in rilievo la ben più grave fattispecie dell'illecito sportivo. L'interesse tutelato dalla norma è quello di evitare il coinvolgimento dei tesserati in attività comunque riconducibili all'attività di raccolta di scommesse nel calcio e non solo l'interesse alla regolarità delle partite. E' pertanto irrilevante che quella commistione e quel coinvolgimento non abbiano in concreto prodotto un risultato illecito: è sufficiente che la condotta posta in essere abbia il connotato della idoneità in astratto a ledere l'interesse tutelato dalla norma. La disposizione contiene, quindi, una norma volutamente ampia che costituisce ed integra una fattispecie sanzionatrice di pericolo, nella quale il giudizio di disvalore dell'illecito sportivo è anticipato (Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, Giudice unico, 15 maggio 2012, Lodo Barletta calcio).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 0034/CFA/2024-2025/C

Presidente

Torsello

Relatore

Anastasi

Riferimenti normativi

art. 24 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0034 CFA del 20 settembre 2024 (Procura federale/Gaetano Letizia - Enrico Brignola - Francesco Forte - Christian Diego Pastina)